



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Ordinanza n.6 del 28.06.2018
Prot. n. 6083

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DIRETTA ALLA CITTADINANZA PER DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO ALIMENTARE DELL'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. n-0065783/18 del 28.06.2018 dell'ATS di Brescia, Direzione Sanitaria, a firma del Direttore Sanitario e del Responsabile Equipe Territoriale Igiene Garda, ns. prot. n. 6081 pervenuta in data odierna alle ore 11,51 circa, con la quale si comunica che "preso atto dei referti dell'Istituto Zooprofilattico relativi ai rapporti di prova su campioni di acqua prelevata il 18/06/2018 [...] l'Istituto medesimo "ha evidenziato la presenza di Norovirus GII nei punti rete di Via Santabona, Via Italia e acqua grezza nel serbatoio della località Zublino";

Vista la richiesta dell'ATS sopraccitata al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, finalizzata all'adozione di ordinanza contingibile ed urgente nei confronti della popolazione contenente il divieto di utilizzo a scopo alimentare dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, a scopo cautelare;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a titolo cautelativo, al fine di prevenire potenziali rischi per la salute e l'igiene pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ritenuto che sussista la contingibilità e l'urgenza del provvedere a tutela della salute delle persone;

Visto il Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia ed in particolare il titolo IV cap. 9;

Ritenuto quindi necessario ordinare il divieto di utilizzo a scopo alimentare in tutto il territorio comunale dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO DI NON UTILIZZARE A SCOPO ALIMENTARE L'ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO.

LA PRESENTE ORDINANZA CONSERVERÀ LA PROPRIA VALIDITÀ FINO A REVOCA ESPRESSA;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web comunale, l'affissione in spazi pubblici ed esercizi commerciali e la distribuzione di copia della stessa alla cittadinanza.

Il Responsabile dell'Area lavori pubblici e gestione del territorio ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetto di Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, Brescia;
- ATS di Brescia, Direzione Sanitaria, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia;
- Acque Bresciane Servizio Idrico Integrato S.R.L, Via Cefalonia 70, Brescia;
- Carabinieri Stazione di Salo';
- Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Brescia;
- Area Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
- Comando Polizia Locale.

San Felice del Benaco, lì 28.06.2018

Il Sindaco
f.to. dott. Paolo Rosa